

L'Elaborato *Il Sistema di Controllo Interno della Società per Azioni, con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001* verte sull'analisi sistematica delle interazioni delle disposizioni di Diritto Societario, specificamente, quelle inerenti ai doveri degli Amministratori e dei Sindaci in materia di adeguata organizzazione della Società per Azioni, con la disciplina della Responsabilità Penale dell'Ente ex D. Lgs. 231/2001, focalizzandosi sul ruolo dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 nel Sistema di Controllo Interno, di cui il Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 è un "componente" essenziale.

Infatti, si osserva come le norme civilistiche aventi ad oggetto la struttura organizzativa della Società per Azioni e le previsioni del D. Lgs. 231/2001 afferenti all'efficacia esimente del "Sistema 231" sono correlate tra loro, poiché individuano il mantenimento del rischio d'impresa entro una soglia "accettabile", attraverso l'adozione di un idoneo Sistema di Controllo Interno, quale tratto qualificante della corretta gestione societaria, che rappresenta la *condicio sine qua non* della tutela degli interessi degli *Shareholders* e degli *Stakeholders*.

La ricerca si pone l'obiettivo di individuare il fondamento giuridico dell'obbligatorietà della nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e dell'adozione del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001, ovvero di equivalenti presidi organizzativi, idonei ai fini preventivi del D. Lgs. 231/2001, e, conseguentemente, dell'affermazione della responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci per le lesioni subite da Soci e dai Terzi, a causa della mancata istituzione o dell'inidoneità del "Sistema 231".

A seguito dell'esegesi critica della Dottrina giuscommerciale, degli orientamenti della Giurisprudenza e delle *best practice* inerenti agli obblighi dei Consiglieri Delegati e del Consiglio di Amministrazione relativi all'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per Azioni, di cui agli Art. 2381, co. 3, 5 e 6, C.C. ed all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'Organo di Controllo, ai sensi degli Artt. 2388, 2393, 2403, co. 1, 2403-Bis, co. 1, 2406, co. 2, e 2409, C.C., per chi scrive, è possibile affermare che l'organizzazione societaria non possa considerarsi adeguata, qualora non vengano predisposte misure organizzative volte a prevenire la Responsabilità Penale dell'Ente ex D. Lgs. 231/2001.

Poiché la limitazione della rischiosità dell'attività societaria entro la soglia di accettabilità costituisca la *ratio* delle disposizioni di Diritto Societario di cui sopra, gli Organi Esecutivi devono adottare un Sistema di Controllo Interno adeguato, sulla cui idoneità sono tenuti a vigilare il *Plenum* ed il Collegio Sindacale, al fine gestire efficacemente il "Rischio 231", il quale rappresenta uno dei principali fattori di rischio dell'attività societaria, sia in quanto intrinseco ad ogni processo aziendale che per la significatività dell'impatto negativo del concretizzarsi di un "Illecito 231" sul conseguimento

dell'oggetto sociale, a danno dei Soci e dei Terzi. A fronte dell'aumento rilevante delle norme che richiedono l'istituzione di un adeguato "Sistema 231" per la prosecuzione dell'attività d'impresa e impongono l'adozione di idonee regole cautelari, volte ad evitare, secondo ragionevolezza, la commissione di illeciti penali che sono annoverati nel c.d. Catalogo dei Reati-Presupposto del D. Lgs. 231/2001, si comprende come l'Organismo di Vigilanza *ex* D. Lgs. 231/2001 ed il Modello di Organizzazione *ex* D. Lgs. 231/2001 assurgano ad elementi imprescindibili dell'adeguata struttura organizzativa della Società.

Dopo avere approfondito, in modo analitico, le opinioni degli esponenti della Dottrina giusprocessual-penalistica, le soluzioni interpretative delineate dalla Giurisprudenza e le Linee-Guida sulle condizioni richieste dagli Artt. 6, co. 2, e 7, co. 3, D. Lgs. 231/2001 per la predisposizione di un "Sistema 231" idoneo a limitare, ragionevolmente, il verificarsi di uno o più Reati-Presupposto nell'ambito dell'attività societaria, ad avviso di chi scrive, si può ritenere che il D. Lgs. 231/2001 preveda l'obbligo "sostanziale" di adottare adeguati presidi volti a prevenire l'affermazione della Responsabilità Penale dell'Ente *ex* D. Lgs. 231/2001, "celato" da onere probatorio.

Invero, il conseguimento delle finalità di tutela del D. Lgs. 231/2001, in particolare, a presidio degli interessi dei Soci e dei Terzi, dipende dall'efficacia preventiva delle regole cautelari sancite dal Modello di Organizzazione *ex* D. Lgs. 231/2001, sulla cui attuazione è chiamato a vigilare l'Organismo di Vigilanza *ex* D. Lgs. 231/2001. Dunque, in assenza di un "Sistema 231" idoneo, in concreto, a mantenere "accettabile" l'esposizione della Società al "Rischio 231", l'Ente sarà certamente sanzionato per l'omessa od insufficiente tutela degli *Shareholders* e degli *Stakeholders*, subendo, anche irrimediabilmente, le conseguenze dannose derivanti dall'affermazione della Responsabilità Penale dell'Ente *ex* D. Lgs. 231/2001, in quanto impossibilitato a dimostrare l'infondatezza delle contestazioni della Pubblica Accusa.

Dal momento che gli "Illeciti 231" impattano negativamente sul patrimonio, sulla redditività e sulla reputazione della Società, ledendo gli interessi degli *Shareholders* e degli *Stakeholders*, e che la mancata adozione di un idoneo "Sistema 231" rappresenta la violazione più significativa degli *standard* di diligenza dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale di cui agli Artt. 2392, co. 2 e 3, e 2407, co. 1, C.C., si comprende che i Consiglieri di Amministrazione, Delegati e non Esecutivi, ed i Sindaci sono tenuti al risarcimento dei danni cagionati ai Soci ed ai Terzi dal *deficit* organizzativo integrante la c.d. Colpa di Organizzazione, ai sensi degli Artt. 2393, 2394 e 2395 C.C.